

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

PREMESSO:

che a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274 e dell'art. 22bis del D. Lgs. N. 285 del 30/10/1992 (nuovo codice della strada), il Giudice di Pace e, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis DPR 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2015 n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49, il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

che l'art.186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art.33, comma 1,4ett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n.120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art.54 D.L.vo 274/2000;

alla luce delle disposizioni di cui al capo li della Legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova";

che l'art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di GRIGNASCO presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.11.2016

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Data 20.10.2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Filippo Lattanzi)

Sottoscrizione

IL SINDACO
BEATRICE Roberto

